



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTA** la direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”*;

**VISTO** l'art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: *“All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;*

**VISTO** l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

**VISTA** la direttiva n. 2021/903/UE della Commissione del 3 giugno 2021 che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli;

**TENUTO CONTO** della classificazione dell'anilina quale sostanza CMR, delle conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell'Unione europea, dei pareri del RAC e del CSRSA e dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del relativo sottogruppo «prodotti chimici», nonché degli studi sulla presenza di anilina nei tessuti;

**RITENUTO** necessario procedere alla modifica dell'allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2021/903/UE;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Modifiche all'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)*



1. All'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, nr. 54, nella tabella è aggiunta la voce seguente:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
Anilina	62-53-3	30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli  10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita  30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita

## **Articolo 2**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 dicembre 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione Europea.

II MINISTRO